



DETERMINAZIONE N. 7 DEL 10 FEBBRAIO 2020

Oggetto: Convenzione per il servizio di igienizzazione dei servizi igienici camerale e fornitura tappeti anti-polvere.

Il Capo Area Supporto Interno

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2.11.2005, n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- Tenuta presente la Determinazione del Segretario Generale n. 8 del 9 gennaio 2018, concernente la stipula di una convenzione per l'igienizzazione dei servizi igienici camerale e la fornitura di tappeti anti-polvere, con la quale è stato deciso di accogliere il preventivo della ditta Rentokil Initial Italia s.p.a., relativa all'estensione del servizio per l'igienizzazione dei servizi igienici camerale, già in essere nella sede di Catania, anche alle sedi di Ragusa e di Siracusa e per la fornitura di due tappeti anti-polvere per gli ingressi della sede camerale di Catania per l'anno 2018, per l'importo complessivo annuale di Euro 7.579,44, oltre Iva;
- Vista la Determinazione n. 3 dell'11 gennaio 2019, concernente la stipula della predetta convenzione per l'anno 2019 alle stesse condizioni economiche dei due anni precedenti e a fronte a fronte dello stesso servizio;
- Vista la nota prot. n. 45943 del 23.12.2019, con la quale il Provveditore comunica che la citata ditta conferma anche per l'anno 2020 le stesse condizioni del servizio e lo stesso costo;
- Preso atto dell'e mail inoltrata dalla ditta in data 17.12.2019, contenente lo schema contrattuale, successivamente firmato dal Segretario Generale facente funzioni;
- Vista la L.R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e sue successive modifiche ed integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il comma 1 dell'art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, contenente il codice dei contratti, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;
- Visto il successivo comma 4 dell'art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;
- Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;
- Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, come successivamente modificato, il quale dà facoltà alle stazioni appaltanti di procedere ad affidamenti di forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- Preso atto del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti forniti da Consip S.p.A. sono nulli;

Visto il comma 3 dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

- Visto il comma 449 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale conferma che le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle amministrazioni statali centrali e periferiche, oltre che ricorrere alle convenzioni quadro, possono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula di contratti;
- Visto il comma 450 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), della Legge 28.12.2015 n. 208, nonché dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30.12.2018, n. 145, il quale fa salve le facoltà previste dal comma 449 dell'art. 1 della citata Legge n. 296/2006 e prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- Visto che, sulla base di una specifica verifica, non risulta alcuna convenzione Consip relativamente alla tipologia del servizio in argomento, per cui si è proceduto ad utilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante la conferma alla citata ditta quanto occorrente alla Camera;
- Ritenuto che occorre provvedere alla utilizzazione della cifra di Euro 9.247,04 sul conto 325068BB/03 "Oneri vari di funzionamento" del bilancio camerale dell'anno in corso necessaria alla liquidazione a favore della ditta sopra specificata;

DETERMINA

- 1) per tutto quanto descritto nella parte narrativa del presente provvedimento, di autorizzare l'utilizzo dell'importo complessivo di Euro 9.247,04 sul conto 325068/BB03 "Oneri vari di funzionamento" del bilancio camerale;
- 2) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dirigenti" e nella sottosezione e nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" - "Delibere e determine a contrarre".

Il Capo Area Supporto Interno
Dott. Vito D'Antona